

## Accordo Locale per il Comune di LEGNANO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- ▲ che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- ▲ che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di **LEGNANO**, ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio del Comune di **LEGNANO**
- ▲ che in data 11/01/2018 è stato concluso l'Accordo Locale per il Comune di **LEGNANO** all'art 15 del quale si è stabilita una durata triennale dello stesso con facoltà delle organizzazioni firmatarie di richiedere una nuova convocazione e, comunque, prorogarne la sua validità fino ad un eventuale nuovo accordo;
- ▲ che le organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo intendendo procedere all'aggiornamento dello stesso, hanno – in conformità all'art 15 citato – invitato i Comuni a provvedere alla loro convocazione, che non è avvenuta;
- ▲ che pertanto le organizzazioni secondo quanto previsto dal citato art. 15 si sono riunite per l'aggiornamento dell'Accordo locale;
- ▲ che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 , individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;
- ▲ che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio del Comune di **Legnano**, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, nonché per i contratti per studenti universitari;

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO  
Biblioteca del Comune di Legnano  
Archivio N. 4999999/220225 del 08-02-220225  
All'oggetto 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

- ^ che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di **Legnano** di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- ^ che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis legge n.431/98;
- ^ che ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/98, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- ^ che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, legge n. 431/98, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
- ^ che le organizzazioni firmatarie con il presente accordo intendono adeguare e modificare dalla data del suo deposito in Comune e in Regione, quello concluso in **data 11/01/2018** che avrà applicazione nel testo originario per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.
- ^ che Il deposito del presente accordo interviene anche al fine di garantire, per coloro che intendono utilizzare il canone concordato, di disporre di uno strumento formato nel pieno rispetto delle norme di legge e/o delle pregresse intese in ambito sindacale;
- ^ che in ragione di ciò i sottoscrittori del presente accordo esprimono la più ampia riserva sulla validità di eventuali altre intese, raggiunte nel medesimo ambito territoriale, in mancanza del rispetto della normativa in materia ed in particolare, senza il rispetto delle disposizioni relative alla procedura di convocazione del tavolo di lavoro.

Tutto ciò premesso, l'anno 2025 il giorno 06 FEBBRAIO 2025, nella sede del Comune di sala in Largo agosto 8 MI

tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n. 15, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Carmelo Benenti e dalla Segretaria Milena Pollara
- SICET, con sede in Milano, via Tadino n. 31, rappresentato dal Segretario Mattia Gatti

Accordo Locale di LEGNANO



- CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.110, in persona del Segretario Generale Egidio Rondelli

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

- ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Largo Augusto n. 8, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli;
- U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata Avv. Filippo Pellegrino;
- A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
- CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n.9, rappresentata dall'Avv. Matteo Rezzonico;
- A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;
- A.P.P.C. SCARLATTI, con sede in Milano via D.Scarlatti 27, rappresentata dall'Avv. Arnaldo Cogni

alla presenza

del Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue

**1.- PREMESSE** – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

**2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE** – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quello concluso il 11/01/2018 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati. Gli eventuali Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso restano validi ed efficaci secondo le loro stesse previsioni di scadenza.


**AMBITO DI APPLICAZIONE** – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di **Legnano**

**4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431** – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

**4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del Comune di LEGNANO**

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/98, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO  
Biblioteca del Comune di Legnano  
Archivio N. 4999999/200226 del 08-02-200226  
All'Espresso 21 - Class. 77.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

#### 4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee sono così identificate:

##### Comune di **Legnano**

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:

- Zona A Centrale
- Zona B Semicentrale
- Zona C-D Periferiche

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

#### 4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

##### Elementi di tipo A

**A1** bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

**A2** impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

**A3** impianti tecnologici, di esalazione scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

**A4** riscaldamento centralizzato o autonomo;

##### Elementi di tipo B

**B1** cucina abitabile con almeno una finestra

**B2** ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

**B3** stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

Accordo Locale di LEGNANO

4

COMUNE DI LEGNANO  
Patto di Collaborazione Amministrativa N. 4999999/200225 del 08-02-200225  
Allegato 21 - Class. 77.114 - Copia Documento

### Elementi di tipo C

**C1** doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

**C2** autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

**C3** giardino condominiale

**C4** stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

**C5** stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

**C6** porta blindata / doppi vetri

**C7** prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a stazione ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali;

**C8** appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

**C9** assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

**sub - fascia 1** - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di elementi di tipo B

**sub - fascia 2** - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno un elemento di tipo B
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B richiesti per la sub-fascia 2 e meno di tre elementi di tipo C

**sub - fascia 3** - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno un elemento di tipo B e tre elementi di tipo C

### Elementi di tipo D

**D1** presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

**D2** presenza elementi funzionali: cantina o soffitta

Accordo Locale di LEGNANO

5

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorchè non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici/impianti di climatizzazione

D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D6 posto auto scoperto locato al conduttore

D7 presenza di videocitofono

D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D9 classe energetica A – B – C

D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub – fascia sono aumentati come segue:

**Alloggio ammobiliato** — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

**Alloggio semi ammobiliato** — Quando l'alloggio sia arredato parzialmente, con mobilio cucina ed elettrodomestici funzionanti, e zona giorno, il valore del canone potrà aumentare fino ad un massimo del 8%.

**Superficie alloggio** — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale.  
Per immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si potrà applicare una maggiorazione del 10% alla superficie catastale, sino al limite massimo di 50 metri quadrati.  
Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

**Maggiore durata contrattuale** - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

➤ per durata di 4 anni del 3%

Accordo Locale di LEGNANO



6

- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

#### 4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017, stabilendo un importo all'interno dei valori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.

Detto importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia alla quale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo della medesima sub fascia.

Le parti contrattuali con l'assistenza di almeno una organizzazione della proprietà edilizia e di uno dei sindacati conduttori possono convenire un canone inferiore a quello minimo della zona di riferimento.

**Aggiornamento del canone di locazione** — Il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

#### 4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431— locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

#### 5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 — usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

Accordo Locale di LEGNANO

COMUNE DI LEGNANO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/220226 del 078-028-220226  
 Allegato 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

## 5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 431/98 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

## 5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431/98 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017 Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio, unione civile, convivenza dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente nel Comune.

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa

Accordo Locale di LEGNANO



d) quando un'associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da "crisi umanitarie" così come definito dall'OHCHR,

e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

## **6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti**

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

### **6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017**

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

### **6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431**

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.


Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

## **7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE**

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Accordo Locale di LEGNANO



Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo. Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

## 8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di **Legnano** di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) ovvero di più di sessanta unità abitative situate nel Comune di **Legnano** i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.


## 9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

## 10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

Accordo Locale di LEGNANO



10

COMUNE DI LEGNANO  
Piazzale Carlo Farini N. 4999999/220225 dell' 078-028-220225  
Allegato 21 - Class. 77.114 - Copia Documento

## 11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

## 12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

## 13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

## 14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, si applica a decorrere dal giorno del deposito e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431/98 ed alla attuazione di quest'ultimo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale.

Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del contenuto del presente accordo. A tal fine, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere alla convocazione delle altre associazioni firmatarie dandone notizia al Comune per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo.

Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Accordo Locale di LEGNANO

11

COMUNE DI LEGNANO  
Barracconello Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-08-2022  
All'oggetto 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.  
In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benessere delle associazioni firmatarie.

Il presente Accordo Locale è sottoscritto dalle associazioni che sono state convocate - successivamente al DM 2017 - dal Comune di **Legnano** per la contrattazione per l'accordo territoriale e così riconosciute dagli stessi quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell'accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che - come detto - sono state così riconosciute dal Comune maggiormente rappresentative consentano di fare considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell'accordo.

## 15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

**Privacy** – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

**APE** - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

## 16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1a – Planimetria del Comune di **Legnano**

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zone omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza


Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione

Accordo Locale di LEGNANO



12

Milano

06 FEBBRAIO 2025

il,

ASSOEDILIZIA

Achille Lineo Colombo Clerici  
Delegato Avv. Cesare Rosselli

S.U.N.I.A

Avv. Carmelo Benenti  
Milena Pollara

U.P.P.I.

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
SERVIZI IMMOBILIARI

SICET

Mattia Gatti

A.S.P.P.I.

Avv. Silvio Scarsi

CONIA

Egidio Rondelli

A.P.P.C.

Avv. Tomaso Sangini

A.P.P.C. SCARLATTI

Avv. Arnaldo Cogni

CONFAPPI

Avv. Matteo Rezzonico

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

**ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI \_\_\_\_\_  
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BILATERALE**

I sottoscritti, Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in qualità di locatore  
e Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in qualità di conduttore

richiedono l'attestazione relativa alla seguente locazione ed allo scopo comunicano:

**IMMOBILE LOCATO** in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ Fg \_\_\_\_\_, mapp \_\_\_\_\_, sub \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:**  Abitativo  Studenti Universitari  Transitorio

**DURATA DEL CONTRATTO:** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE IMMOBILE:**

| CARATTERISTICA   | SI | NO |
|--|----|----|
| <b>A1</b> bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica  |    |    |
| <b>A2</b> impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas |    |    |
| <b>A3</b> impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti alla data di stipula del contratto  |    |    |
| <b>A4</b> riscaldamento centralizzato o autonomo   |    |    |
| <b>B1</b> cucina abitabile con almeno una finestra   |    |    |
| <b>B2</b> ascensore per unità abitative situate al 2° piano o superiore  |    |    |
| <b>B3</b> stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi; impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti                                 |    |    |
| <b>C1</b> doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica   |    |    |
| <b>C2</b> autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune, locati al conduttore)   |    |    |
| <b>C3</b> giardino condominiale  |    |    |
| <b>C4</b> stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti            |    |    |
| <b>C5</b> stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni                       |    |    |
| <b>C6</b> porte blindate o doppi vetri   |    |    |
| <b>C7</b> prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a rete ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali   |    |    |
| <b>C8</b> appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa               |    |    |
| <b>C9</b> assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico   |    |    |
| <b>D1</b> presenza di elementi accessori: balconi o terrazzi   |    |    |
| <b>D2</b> presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta (locata al conduttore)   |    |    |
| <b>D3</b> appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni o immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge   |    |    |
| <b>D4</b> presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici o impianti di climatizzazione  |    |    |
| <b>D5</b> giardino privato o spazio aperto esclusivo   |    |    |
| <b>D6</b> posto auto scoperto (locato al conduttore)   |    |    |
| <b>D7</b> presenza di videocitofono  |    |    |
| <b>D8</b> terrazza di superficie superiore a 20 mq.  |    |    |
| <b>D9</b> classe energetica A, B, C o D  |    |    |
| <b>D10</b> appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa               |    |    |

COMUNE DI IERANANO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/220225 dell' 078-028-220225  
 Allegato 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

**SUPERFICIE**

| Da visura catastale mq   | Mq. | Coeff. | Sup |
|--|-----|--------|-----|
| Superficie appartamento o porzione locata                              |     | 1      |     |
| Superficie spazi comuni nell'appartamento(solo per locazione parziale) |     |        |     |
| Autorimessa singola  |     | 0,50   |     |
| Posto auto cortile   |     | 0,25   |     |
| Balconi, terrazze, lastrici solari                                     |     | 0,30   |     |
| Cantine, soffitte (non comunicanti)                                    |     | 0,25   |     |
| Superficie scoperta in godimento esclusivo                             |     | 0,10   |     |
| Maggiorazione per alloggi con superficie da 28 a 50 mq                 |     | 0,10   |     |
| <b>TOTALE</b>  |     |        |     |

**ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO:** (aumento fino ad un max del 15%)  SI  NO  
**ALLOGGIO SEMI ARREDATO:** (aumento fino ad un max del 8%)  SI  NO

**MAGGIORAZIONE DURATA CONTRATTUALE:**

- per durata di 4 anni del 3%  per durata di 5 anni del 5%  
 per durata di 6 anni dell'8%  per durata di un numero superiore ai 6 anni del 10%

**CLASSE ENERGETICA "G":** riduzione nei valori minimi e massimi del 1%  SI  NO

Canone annuo convenuto € \_\_\_\_\_

Il sig. \_\_\_\_\_ locatore e  
 IL sig. \_\_\_\_\_ conduttore dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D.M. 16/01/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi, sollevando espressamente l'Organizzazione \_\_\_\_\_ e l'Organizzazione \_\_\_\_\_ da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asseverazioni non veritiere ai dati dichiarati nel presente atto.

Il dichiarante

Il dichiarante

**Tutto ciò premesso**

L'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e  
 l'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_,  
 firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di \_\_\_\_\_, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

**ATTESTANO**

che i contenuti economici, che rientrano nei valori da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ della zona di appartenenza dell'immobile (zona \_\_\_\_\_) e normativi del contratto, corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di \_\_\_\_\_ depositato in data \_\_\_\_\_.

L'Organizzazione proprietari

L'Organizzazione conduttori

**FE.N.I.T.**  
**SINDACATO INQUILINI**  
**RICONOSCIUTO DAL M.I.T.**  
**ADESIONE**  
**ACCORDO TERRITORIALE**

COMUNE DI TRENTO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/220225 del 08-08-220225  
 Allegato 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

ACCORDO LOCALE PER IL COMUNE DI LEGNANO

TABELLA DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

| ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €/mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq. | Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq. | Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq. | VALORE MAX. €/mq. anno |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Zona 1               | <b>60,00</b>           | 60,00<br>75,00                     | 76,00<br>96,00                     | 97,00<br>125,00                    | <b>125,00</b>          |
| Zona 2               | <b>55,00</b>           | 55,00<br>70,00                     | 71,00<br>83,00                     | 84,00<br>107,00                    | <b>107,00</b>          |
| Zona 3               | <b>50,00</b>           | 50,00<br>63,00                     | 64,00<br>81,00                     | 82,00<br>105,00                    | <b>105,00</b>          |

COMUNE DI LEGNANO  
 Patrimonio Illico Amministrativo N. 4999999/220225 dell' 07/8-028-220225  
 Allegato 2 - Classe 71.114 - Copia Documento

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the letters 'CB' and a large signature.

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE



*[Handwritten signatures and scribbles in the bottom left corner of the map]*



COMUNE DI LEGNANO  
Prototipo del Piano di  
Urbanistica 21 - Classe 7/A4 - Carta Particolare

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

| N. | Denominazione Via          | Microzona |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | CORSO GARIBALDI GIUSEPPE   | A         |
| 2  | CORSO ITALIA               | A         |
| 3  | CORSO MAGENTA              | A         |
| 4  | CORSO SEMPIONE             | A         |
| 5  | GALLERIA CANTONI EUGENIO   | A         |
| 6  | GALLERIA GALLERIA INA      | A         |
| 7  | GIARDINO CADUTI SUL LAVORO | A         |
| 8  | LARGO MEDAGLIE D'ORO       | A         |
| 9  | LARGO SEPRIO               | A         |
| 10 | LARGO TOSI FRANCO          | A         |
| 11 | LUNGO FIUME OLONA          | A         |
| 12 | PIAZZA ACHILLI RAOUL       | A         |
| 13 | PIAZZA ASSI EGIDIO         | A         |
| 14 | PIAZZA BONZI DON MAURO     | A         |
| 15 | PIAZZA CARROCCIO           | A         |
| 16 | PIAZZA CASTELFIDARDO       | A         |
| 17 | PIAZZA DELLA COLOMBERA     | A         |
| 18 | PIAZZA EUROPA              | A         |
| 19 | PIAZZA FERRE' GIANFRANCO   | A         |
| 20 | PIAZZA FRUA                | A         |
| 21 | PIAZZA MOCCHETTI           | A         |
| 22 | PIAZZA MONUMENTO           | A         |
| 23 | PIAZZA MORELLI EZIO        | A         |
| 24 | PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE    | A         |
| 25 | PIAZZA SAN MAGNO           | A         |
| 26 | PIAZZA SS.REDENTORE        | A         |
| 27 | PIAZZA STURZO DON LUIGI    | A         |
| 28 | PIAZZALE BORSANI CARLO     | A         |
| 29 | PIAZZALE TURATI FILIPPO    | A         |
| 30 | PIAZZETTA ANACLETO TENCONI | A         |
| 31 | PIAZZETTA ENRICO DE NICOLA | A         |
| 32 | SAGRATO DEL CROCIFISSO     | A         |
| 33 | VIA ALFIERI VITTORIO       | A         |
| 34 | VIA BANFI SAULE            | A         |
| 35 | VIA BARLOCCO ANTONIO       | A         |
| 36 | VIA BECCARIA CESARE        | A         |
| 37 | VIA BERCHET GIOVANNI       | A         |
| 38 | VIA BERNOCCHI ANTONIO      | A         |
| 39 | VIA BISSOLATI LEONIDA      | A         |
| 40 | VIA BIXIO NINO             | A         |
| 41 | VIA BONVESIN DE LA RIVA    | A         |
| 42 | VIA BONVICINO GIOVANNI     | A         |
| 43 | VIA BORGHI FEDELE          | A         |
| 44 | VIA BRAMANTE               | A         |
| 45 | VIA BRANCA ANTONIO         | A         |

COMUNE DI LEGNANO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-08-220226  
 Allegato 21 - Class. 71.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 46 | VIA BUONARROTI MICHELANGELO  | A |
| 47 | VIA BUOZZI BRUNO             | A |
| 48 | VIA CALINI GIUSEPPE          | A |
| 49 | VIA CANTORE GENERAL ANTONIO  | A |
| 50 | VIA CANTU' CESARE            | A |
| 51 | VIA CAVALLOTTI FELICE        | A |
| 52 | VIA CAVOUR CAMILLO           | A |
| 53 | VIA COLLI DI S. ERASMO       | A |
| 54 | VIA CORRIDONI FILIPPO        | A |
| 55 | VIA COTTOLENGO DON GIUSEPPE  | A |
| 56 | VIA CRISPI FRANCESCO         | A |
| 57 | VIA CUTTICA RENATO           | A |
| 58 | VIA CUZZI ALESSANDRO         | A |
| 59 | VIA DANTE                    | A |
| 60 | VIA DE GASPERI ALCIDE        | A |
| 61 | VIA DEI BAMBINI              | A |
| 62 | VIA DEI DISCIPLINI           | A |
| 63 | VIA DEI TESSITORI            | A |
| 64 | VIA DELLA VITTORIA           | A |
| 65 | VIA DELL'ACQUA CARLO         | A |
| 66 | VIA DIAZ ARMANDO             | A |
| 67 | VIA F.LLI CAIROLI            | A |
| 68 | VIA FERRARIS GALILEO         | A |
| 69 | VIA FERRUCCIO FRANCESCO      | A |
| 70 | VIA FOSCOLO UGO              | A |
| 71 | VIA GIGANTE                  | A |
| 72 | VIA GILARDELLI MONS. EUGENIO | A |
| 73 | VIA GIOLITTI GIOVANNI        | A |
| 74 | VIA GIOVANNI DA LEGNANO      | A |
| 75 | VIA GIULINI G.               | A |
| 76 | VIA GOITO                    | A |
| 77 | VIA GRANATIERI DI SARDEGNA   | A |
| 78 | VIA GRANDI ACHILLE           | A |
| 79 | VIA GRIGNA                   | A |
| 80 | VIA GUERCIOTTI               | A |
| 81 | VIA INDIPENDENZA             | A |
| 82 | VIA LAMPUGNANI               | A |
| 83 | VIA LANINO BERNARDINO        | A |
| 84 | VIA LEGA                     | A |
| 85 | VIA LEONARDO DA VINCI        | A |
| 86 | VIA LEOPARDI GIACOMO         | A |
| 87 | VIA LUINI BERNARDINO         | A |
| 88 | VIA MACALLE'                 | A |
| 89 | VIA MACELLO                  | A |
| 90 | VIA MADONNA DELLE GRAZIE     | A |
| 91 | VIA MADONNINA DEL GRAPPA     | A |

COMUNE DI LEGNANO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-2026  
 Allegato 2 - Classe 7.14 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 92  | VIA MARCONI GUGLIELMO                           | A |
| 93  | VIA MATTEOTTI GIACOMO                           | A |
| 94  | VIA MELZI BARBARA                               | A |
| 95  | VIA MICCA PIETRO                                | A |
| 96  | VIA MILANO                                      | A |
| 97  | VIA MODENA                                      | A |
| 98  | VIA MOLINI                                      | A |
| 99  | VIA MONTE BIANCO                                | A |
| 100 | VIA MONTE NEVOSO                                | A |
| 101 | VIA MONTI VINCENZO                              | A |
| 102 | VIA MOSCOVA                                     | A |
| 103 | VIA MUSAZZI FELICE                              | A |
| 104 | VIA OLONELLA                                    | A |
| 105 | VIA PALESTRO                                    | A |
| 106 | VIA PASSAGGIO PEDONALE MONSIGNOR GIUSEPPE CANTU | A |
| 107 | VIA PELLICO SILVIO                              | A |
| 108 | VIA PESCHIERA                                   | A |
| 109 | VIA PIO XI                                      | A |
| 110 | VIA PIROVANO GIUSEPPE                           | A |
| 111 | VIA PONTIDA                                     | A |
| 112 | VIA PORTA CARLO                                 | A |
| 113 | VIA PRIVATA BERNOCCHI                           | A |
| 114 | VIA RATTI ROBERTO                               | A |
| 115 | VIA ROMA  | A |
| 116 | VIA RONCHI                                      | A |
| 117 | VIA ROSMINI ANTONIO                             | A |
| 118 | VIA SAN DOMENICO                                | A |
| 119 | VIA SANT' AMBROGIO                              | A |
| 120 | VIA SANTA CATERINA                              | A |
| 121 | VIA SAVONAROLA GEROLAMO                         | A |
| 122 | VIA SECCHI PADRE ANGELO                         | A |
| 123 | VIA SELLA QUINTINO                              | A |
| 124 | VIA SOLFERINO                                   | A |
| 125 | VIA STELVIO                                     | A |
| 126 | VIA TIRINNANZI TALISIO                          | A |
| 127 | VIA TOMMASEO NICCOLO'                           | A |
| 128 | VIA VENTICINQUE APRILE                          | A |
| 129 | VIA VENTINOVE MAGGIO                            | A |
| 130 | VIA VERDI GIUSEPPE                              | A |
| 131 | VIA VERRI PIETRO                                | A |
| 132 | VIA VILLORESI EUGENIO                           | A |
| 133 | VIA VOLTA ALESSANDRO                            | A |
| 134 | VIALE GORIZIA                                   | A |
| 135 | VIALE TOSELLI PIETRO                            | A |
| 136 | VICOLO CORRIDONI                                | A |
| 137 | VICOLO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI              | A |

COMUNE DI TRENANO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/200226 del 08-08-200226  
 Allegato 21 - Classe 7.144 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 138 | VICOLO LEGNANI                      | A |
| 139 | AUTOSTRADA A8 MILANO MI-LAGHI       | B |
| 140 | CORSO GARIBALDI GIUSEPPE            | B |
| 141 | CORSO ITALIA                        | B |
| 142 | CORSO MAGENTA                       | B |
| 143 | CORSO SEMPIONE                      | B |
| 144 | GIARDINO ERNESTO PARINI             | B |
| 145 | GIARDINO GIOVANNI BRANDAZZI         | B |
| 146 | GIARDINO PUBBLICO PEPPINO IMPASTATO | B |
| 147 | LARGO BARACCA FRANCESCO             | B |
| 148 | PIAZZA BUTTI ENRICO                 | B |
| 149 | PIAZZA DEL POPOLO                   | B |
| 150 | PIAZZA MONTE GRAPPA                 | B |
| 151 | PIAZZA MONUMENTO                    | B |
| 152 | PIAZZA PRIMO MAGGIO                 | B |
| 153 | PIAZZA TRENTO E TRIESTE             | B |
| 154 | PIAZZA VITTORIO VENETO              | B |
| 155 | PIAZZALE TIRINNANZI GIUSEPPE        | B |
| 156 | PISTA CICLABILE GINO BARTALI        | B |
| 157 | SOTTOPASSO SOTTOPASSO CENTRALE      | B |
| 158 | VIA ABRUZZI                         | B |
| 159 | VIA ADIGE                           | B |
| 160 | VIA ADUA                            | B |
| 161 | VIA AGOSTI ATTILIO                  | B |
| 162 | VIA ALBERTI LEON BATTISTA           | B |
| 163 | VIA ALBERTO DA GIUSSANO             | B |
| 164 | VIA ALESSANDRIA                     | B |
| 165 | VIA ALFIERI VITTORIO                | B |
| 166 | VIA ALLENDE SALVADOR                | B |
| 167 | VIA AMALFI                          | B |
| 168 | VIA AMENDOLA GIOVANNI               | B |
| 169 | VIA AMICIZIA                        | B |
| 170 | VIA ANCONA                          | B |
| 171 | VIA AREZZO                          | B |
| 172 | VIA ARIBERTO D'INTIMIANO            | B |
| 173 | VIA ARNALDO DA BRESCIA              | B |
| 174 | VIA ASTI                            | B |
| 175 | VIA BAINSIZZA                       | B |
| 176 | VIA BALBO CESARE                    | B |
| 177 | VIA BARLETTA                        | B |
| 178 | VIA BASILICATA                      | B |
| 179 | VIA BATTISTI CESARE                 | B |
| 180 | VIA BEETHOVEN LUDWIG VAN            | B |
| 181 | VIA BELLINGERA                      | B |
| 182 | VIA BELLINI VINCENZO                | B |
| 183 | VIA BELTRAMI FILIPPO                | B |

COMUNE DI IREANNO  
 Partecipazione Amministrativa N. 4999999/220226 del 08-02-2022  
 Allegato 2 - Class. 7.14 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 184 | VIA BERGAMO                 | B |
| 185 | VIA BERNINI GIANLORENZO     | B |
| 186 | VIA BEZZECA                 | B |
| 187 | VIA BOCCACCIO GIOVANNI      | B |
| 188 | VIA BOCCHERINI LUIGI        | B |
| 189 | VIA BOLOGNA                 | B |
| 190 | VIA BOTTINI RENZO           | B |
| 191 | VIA BRAMANTE                | B |
| 192 | VIA BRENNERO                | B |
| 193 | VIA BRESCIA                 | B |
| 194 | VIA BRUNO GIORDANO          | B |
| 195 | VIA BUCCARI                 | B |
| 196 | VIA CADORE                  | B |
| 197 | VIA CADORNA LUIGI           | B |
| 198 | VIA CALABRIA                | B |
| 199 | VIA CALATAFIMI              | B |
| 200 | VIA CAMPANIA                | B |
| 201 | VIA CANAZZA                 | B |
| 202 | VIA CANDIANI CESARE         | B |
| 203 | VIA CANOVA                  | B |
| 204 | VIA CAPPELLINI ALFREDO      | B |
| 205 | VIA CARAVAGGIO              | B |
| 206 | VIA CARDUCCI GIOSUE'        | B |
| 207 | VIA CARRERA Giovanni Maria  | B |
| 208 | VIA CASTELLI DON LUIGI      | B |
| 209 | VIA CASTELLO                | B |
| 210 | VIA CATTANEO CARLO          | B |
| 211 | VIA CATTANEO DON EMANUELE   | B |
| 212 | VIA CAVOUR CAMILLO          | B |
| 213 | VIA CHERUBINI FRANCESCO     | B |
| 214 | VIA CHIESA DAMIANO          | B |
| 215 | VIA CIMABUE GIOVANNI        | B |
| 216 | VIA CIMAROSA DOMENICO       | B |
| 217 | VIA COL DI LANA             | B |
| 218 | VIA COLLI DI S. ERASMO      | B |
| 219 | VIA COLLODI CARLO           | B |
| 220 | VIA COLOMBO CRISTOFORO      | B |
| 221 | VIA COMASINA                | B |
| 222 | VIA COMO                    | B |
| 223 | VIA CORRENTI CESARE         | B |
| 224 | VIA COTTOLENGO DON GIUSEPPE | B |
| 225 | VIA CREMA                   | B |
| 226 | VIA CREMONA                 | B |
| 227 | VIA CRESPI DANIELE          | B |
| 228 | VIA CROCE BENEDETTO         | B |
| 229 | VIA CURTATONE               | B |

COMUNE DI IERGANNO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-220226  
 Allegato 21 - Classe 7.144 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 230 | VIA CUTTICA ESTER            | B |
| 231 | VIA DANDOLO ENRICO           | B |
| 232 | VIA D'ANNUNZIO GABRIELE      | B |
| 233 | VIA D'AZEGLIO MASSIMO        | B |
| 234 | VIA DE AMICIS EDMONDO        | B |
| 235 | VIA DEI MILLE                | B |
| 236 | VIA DEL BRUGO                | B |
| 237 | VIA DEL CARMELO              | B |
| 238 | VIA DEL FANTE COSIMO         | B |
| 239 | VIA DELEDDA GRAZIA           | B |
| 240 | VIA DELLA LIBERAZIONE        | B |
| 241 | VIA DELLA VITTORIA           | B |
| 242 | VIA DELLE MIMOSE             | B |
| 243 | VIA DONIZETTI GAETANO        | B |
| 244 | VIA EBOLOWA                  | B |
| 245 | VIA EINSTEIN ALBERT          | B |
| 246 | VIA EL ALAMEIN               | B |
| 247 | VIA ELBA                     | B |
| 248 | VIA EMILIA                   | B |
| 249 | VIA F.LLI BANDIERA           | B |
| 250 | VIA F.LLI CAIROLI            | B |
| 251 | VIA F.LLI KENNEDY            | B |
| 252 | VIA FERRARA                  | B |
| 253 | VIA FERRARIS GALILEO         | B |
| 254 | VIA FILZI FABIO              | B |
| 255 | VIA FIRENZE                  | B |
| 256 | VIA FIUME                    | B |
| 257 | VIA FLEMING ALEXANDER        | B |
| 258 | VIA FLORA                    | B |
| 259 | VIA FOGAZZARO ANTONIO        | B |
| 260 | VIA FOSCOLO UGO              | B |
| 261 | VIA FRANK ANNA               | B |
| 262 | VIA FRIULI                   | B |
| 263 | VIA GABINELLA                | B |
| 264 | VIA GAETA                    | B |
| 265 | VIA GALILEI GALILEO          | B |
| 266 | VIA GALVANI LUIGI            | B |
| 267 | VIA GANDHI                   | B |
| 268 | VIA GENOVA                   | B |
| 269 | VIA GIOBERTI VINCENZO        | B |
| 270 | VIA GIOTTO                   | B |
| 271 | VIA GIOVANNELLI SANTE        | B |
| 272 | VIA GIOVANNI DA LEGNANO      | B |
| 273 | VIA GIOVANNI XXIII           | B |
| 274 | VIA GIRARDI LUIGI            | B |
| 275 | VIA GIULIANI PADRE REGINALDO | B |

COMUNE DI IERGANNO  
 Partecipazione Amministrativa N. 4999999/220226 del 08-02-220226  
 Allegato 21 - Class. 71.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 276 | VIA GIUSTI GIUSEPPE        | B |
| 277 | VIA GNOCCHI DON CARLO      | B |
| 278 | VIA GRAMSCI ANTONIO        | B |
| 279 | VIA GROSSI TOMMASO         | B |
| 280 | VIA GUIDI CARLO            | B |
| 281 | VIA HIROSHIMA              | B |
| 282 | VIA IMPERIA                | B |
| 283 | VIA ISCHIA                 | B |
| 284 | VIA ISONZO                 | B |
| 285 | VIA KING MARTIN LUTHER     | B |
| 286 | VIA LAZIO                  | B |
| 287 | VIA LEGA                   | B |
| 288 | VIA LEGNANO                | B |
| 289 | VIA LEONCAVALLO RUGGERO    | B |
| 290 | VIA LEONE DA PEREGO        | B |
| 291 | VIA LIGURIA                | B |
| 292 | VIA LINCOLN ABRAMO         | B |
| 293 | VIA LOCATELLI ANTONIO      | B |
| 294 | VIA LODI                   | B |
| 295 | VIA LOMBARDIA              | B |
| 296 | VIA LUCANIA                | B |
| 297 | VIA MACALLE'               | B |
| 298 | VIA MADONNA DELLE GRAZIE   | B |
| 299 | VIA MADONNINA DEL GRAPPA   | B |
| 300 | VIA MADRE GIUDITTA BAIO    | B |
| 301 | VIA MAMELI GOFFREDO        | B |
| 302 | VIA MANARA LUCIANO         | B |
| 303 | VIA MANTOVA                | B |
| 304 | VIA MANZONI ALESSANDRO     | B |
| 305 | VIA MARCHE                 | B |
| 306 | VIA MARONCELLI PIETRO      | B |
| 307 | VIA MARSALA                | B |
| 308 | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' | B |
| 309 | VIA MARZABOTTO             | B |
| 310 | VIA MAZZINI GIUSEPPE       | B |
| 311 | VIA MELZI BARBARA          | B |
| 312 | VIA MENOTTI CIRO           | B |
| 313 | VIA MENTANA                | B |
| 314 | VIA MEUCCI ANTONIO         | B |
| 315 | VIA MICCA PIETRO           | B |
| 316 | VIA MILAZZO                | B |
| 317 | VIA MINZONI DON GIOVANNI   | B |
| 318 | VIA MODENA                 | B |
| 319 | VIA MOLISE                 | B |
| 320 | VIA MONTANARA              | B |
| 321 | VIA MONTE CERVINO          | B |

COMUNE DI LEGNANO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-08-220226  
 Allegato 21 - Classe 71.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 322 | VIA MONTE ROSA                 | B |
| 323 | VIA MONTE SANTO                | B |
| 324 | VIA MONTEBELLO                 | B |
| 325 | VIA MONTECASSINO               | B |
| 326 | VIA MONTELUNGO                 | B |
| 327 | VIA MONTESSORI MARIA           | B |
| 328 | VIA MONTEVERDI CLAUDIO         | B |
| 329 | VIA MORGANTI                   | B |
| 330 | VIA MOSCOVA                    | B |
| 331 | VIA MOZART WOLFGANG AMADEUS    | B |
| 332 | VIA MUTILATI DI GUERRA         | B |
| 333 | VIA NAPOLI                     | B |
| 334 | VIA NEGLIA FRANCESCO PAOLO     | B |
| 335 | VIA NEGRI ADA                  | B |
| 336 | VIA NOVARA                     | B |
| 337 | VIA OBERDAN GUGLIELMO          | B |
| 338 | VIA OLMINA                     | B |
| 339 | VIA ORTIGARA                   | B |
| 340 | VIA OVIDIO NASONE PUBLIO       | B |
| 341 | VIA PALERMO                    | B |
| 342 | VIA PARINI GIUSEPPE            | B |
| 343 | VIA PARMA                      | B |
| 344 | VIA PASCOLI GIOVANNI           | B |
| 345 | VIA PASSO DEL TONALE           | B |
| 346 | VIA PASTEUR LUIGI              | B |
| 347 | VIA PASTRENGO                  | B |
| 348 | VIA PASUBIO                    | B |
| 349 | VIA PELLICO SILVIO             | B |
| 350 | VIA PER BUSTO ARSIZIO          | B |
| 351 | VIA PER CANEGRATE              | B |
| 352 | VIA PER CASTELLANZA            | B |
| 353 | VIA PER CERRO MAGGIORE         | B |
| 354 | VIA PER INVERUNO               | B |
| 355 | VIA PER SAN GIORGIO SU LEGNANO | B |
| 356 | VIA PER SAN VITTORE            | B |
| 357 | VIA PERGOLESÌ G. BATTISTA      | B |
| 358 | VIA PETRARCA FRANCESCO         | B |
| 359 | VIA PIACENZA                   | B |
| 360 | VIA PIAVE                      | B |
| 361 | VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA    | B |
| 362 | VIA PILO ROSOLINO              | B |
| 363 | VIA PIRANDELLO LUIGI           | B |
| 364 | VIA PISA                       | B |
| 365 | VIA PISACANE CARLO             | B |
| 366 | VIA PLINIO                     | B |
| 367 | VIA PO                         | B |

COMUNE DI LEGNANO  
 Protocollo Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-08-220226  
 Allegato 21 - Classe 71.114 - Copia Documento

**F.E.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 368 | VIA PODGORA                       | B |
| 369 | VIA POERIO CARLO                  | B |
| 370 | VIA POLA                          | B |
| 371 | VIA POLO MARCO                    | B |
| 372 | VIA PONCHIELLI AMILCARE           | B |
| 373 | VIA PONZELLA                      | B |
| 374 | VIA PORTA CARLO                   | B |
| 375 | VIA PRAGA                         | B |
| 376 | VIA PREMUDA                       | B |
| 377 | VIA PREVIATI GAETANO              | B |
| 378 | VIA PRIVATA FARAVELLI GIUSEPPE    | B |
| 379 | VIA PRIVATA PENSOTTI              | B |
| 380 | VIA PUCCINI GIACOMO               | B |
| 381 | VIA PUECHER GIANCARLO             | B |
| 382 | VIA QUADRIO MAURIZIO              | B |
| 383 | VIA RAVENNA                       | B |
| 384 | VIA RESEGONE                      | B |
| 385 | VIA RESTELLI GIOVANNI             | B |
| 386 | VIA RIGHI AUGUSTO                 | B |
| 387 | VIA RISORGIMENTO                  | B |
| 388 | VIA ROBINO AURELIO                | B |
| 389 | VIA ROMA                          | B |
| 390 | VIA ROMAGNA                       | B |
| 391 | VIA RONCHI                        | B |
| 392 | VIA ROSSINI GIOACCHINO            | B |
| 393 | VIA SABOTINO                      | B |
| 394 | VIA SAN BERNARDINO                | B |
| 395 | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI        | B |
| 396 | VIA SAN GAETANO                   | B |
| 397 | VIA SAN GEROLAMO EMILIANI         | B |
| 398 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO            | B |
| 399 | VIA SAN MARTINO                   | B |
| 400 | VIA SAN MICHELE DEL CARSO         | B |
| 401 | VIA SANTA COLOMBA                 | B |
| 402 | VIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' | B |
| 403 | VIA SANZIO RAFFAELLO              | B |
| 404 | VIA SARDEGNA                      | B |
| 405 | VIA SARONNESE                     | B |
| 406 | VIA SAURO NAZARIO                 | B |
| 407 | VIA SCIESA AMATORE                | B |
| 408 | VIA SECCHI PADRE ANGELO           | B |
| 409 | VIA SEGANTINI GIOVANNI            | B |
| 410 | VIA SICILIA                       | B |
| 411 | VIA SIENA                         | B |
| 412 | VIA SOMALIA                       | B |
| 413 | VIA SONDRIO                       | B |

COMUNE DI IERGANNO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-220226  
 Allegato 21 - Classe 7.144 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 414 | VIA SPALLANZANI LAZZARO         | B |
| 415 | VIA SPERI TITO                  | B |
| 416 | VIA STELVIO                     | B |
| 417 | VIA STOPPANI ANTONIO            | B |
| 418 | VIA STROBINO GIOVANNI           | B |
| 419 | VIA TARAMELLI TORQUATO          | B |
| 420 | VIA TARRA GIULIO                | B |
| 421 | VIA TASSO TORQUATO              | B |
| 422 | VIA TEANO                       | B |
| 423 | VIA TESSA DELIO                 | B |
| 424 | VIA TEVERE                      | B |
| 425 | VIA THOMAS GIULIO               | B |
| 426 | VIA TICINO                      | B |
| 427 | VIA TINTORETTO                  | B |
| 428 | VIA TORINO                      | B |
| 429 | VIA TOSCANA                     | B |
| 430 | VIA TOSCANINI ARTURO            | B |
| 431 | VIA TOTI ENRICO                 | B |
| 432 | VIA TRIVULZIO GIANGIACOMO       | B |
| 433 | VIA UNGARETTI GIUSEPPE          | B |
| 434 | VIA VARESE                      | B |
| 435 | VIA VENEGONI MAURO              | B |
| 436 | VIA VENETO                      | B |
| 437 | VIA VENEZIA                     | B |
| 438 | VIA VENTI SETTEMBRE             | B |
| 439 | VIA VENTINOVE MAGGIO            | B |
| 440 | VIA VERGA GIOVANNI              | B |
| 441 | VIA VERONA                      | B |
| 442 | VIA VESPUCCI AMERIGO            | B |
| 443 | VIA VIVALDI ANTONIO             | B |
| 444 | VIA VOLTA ALESSANDRO            | B |
| 445 | VIA VOLTURNO                    | B |
| 446 | VIA WAGNER RICHARD              | B |
| 447 | VIA ZARA                        | B |
| 448 | VIA ZAROLI DON GEROLAMO         | B |
| 449 | VIALE COLOMBES                  | B |
| 450 | VIALE GORIZIA                   | B |
| 451 | VIALE REPUBBLICA                | B |
| 452 | VIALE TOSELLI PIETRO            | B |
| 453 | VICOLO MENOTTI CIRO             | B |
| 454 | VICOLO TICINO                   | B |
| 455 | GIARDINO AI CADUTI DI NASSIRIYA | C |
| 456 | PIAZZALE BOZZI EMILIO           | C |
| 457 | PIAZZALE PAPA PAOLO VI          | C |
| 458 | VIA AGOSTI ATTILIO              | C |
| 459 | VIA AMICIZIA                    | C |

COMUNE DI IERANANO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/220226 del 07-02-2026  
 Allegato 2 - Class. 7.14 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 460 | VIA AOSTA                    | C |
| 461 | VIA ASTI                     | C |
| 462 | VIA BIELLA                   | C |
| 463 | VIA BOLLINI GIUSEPPE         | C |
| 464 | VIA BOTTINI RENZO            | C |
| 465 | VIA CASATI GABRIO            | C |
| 466 | VIA CASCINA SAN BERNARDINO   | C |
| 467 | VIA CASTELLI DON LUIGI       | C |
| 468 | VIA CATTANEO CARLO           | C |
| 469 | VIA D'AZEGLIO MASSIMO        | C |
| 470 | VIA DEGLI ASTRONAUTI         | C |
| 471 | VIA DEI CICLAMINI            | C |
| 472 | VIA DEI FRASSINI             | C |
| 473 | VIA DEI MUGHETTI             | C |
| 474 | VIA DEI PIOPPI               | C |
| 475 | VIA DEI PLATANI              | C |
| 476 | VIA DEI RODODENDRI           | C |
| 477 | VIA DEI SALICI               | C |
| 478 | VIA DEI TIGLI                | C |
| 479 | VIA DELLE ACACIE             | C |
| 480 | VIA DELLE AZALEE             | C |
| 481 | VIA DELLE BETULLE            | C |
| 482 | VIA DELLE PALME              | C |
| 483 | VIA DELLE ROSE               | C |
| 484 | VIA DI VITTORIO GIUSEPPE     | C |
| 485 | VIA EDISON                   | C |
| 486 | VIA ERITREA                  | C |
| 487 | VIA F. LLI CERVI             | C |
| 488 | VIA F.LLI DI DIO             | C |
| 489 | VIA F.LLI VIGORELLI          | C |
| 490 | VIA FERMI ENRICO             | C |
| 491 | VIA FERRARIO GIOVANNI        | C |
| 492 | VIA FORLANINI CARLO          | C |
| 493 | VIA GARAVAGLIA DINO          | C |
| 494 | VIA IMOLA                    | C |
| 495 | VIA IMPERATRIZ               | C |
| 496 | VIA LIBIA                    | C |
| 497 | VIA LIGURIA                  | C |
| 498 | VIA MARCOLINI PADRE OTTORINO | C |
| 499 | VIA MARINAI D'ITALIA         | C |
| 500 | VIA MENOTTI CIRO             | C |
| 501 | VIA MONTECASSINO             | C |
| 502 | VIA MONZA                    | C |
| 503 | VIA NAPOLI                   | C |
| 504 | VIA NOVARA                   | C |
| 505 | VIA PADOVA                   | C |

COMUNE DI ITCANANO  
 Barattarollo Ammirato N. 4999999/220226 del 08-02-2026  
 Allegato 2 - Classe. 7.14 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 506 | VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II    | C |
| 507 | VIA PARMA                     | C |
| 508 | VIA PER INVERUNO              | C |
| 509 | VIA PER VILLA CORTESE         | C |
| 510 | VIA PIEMONTE                  | C |
| 511 | VIA PIONIERI DELL'ARIA        | C |
| 512 | VIA PRIVATA DEI FRASSINI      | C |
| 513 | VIA PRIVATA TREVISO           | C |
| 514 | VIA PUGLIE                    | C |
| 515 | VIA RAVENNA                   | C |
| 516 | VIA REDIPUGLIA                | C |
| 517 | VIA RESTELLI GIOVANNI         | C |
| 518 | VIA RIMINI                    | C |
| 519 | VIA RITA LEVI MONTALCINI      | C |
| 520 | VIA ROBINO AURELIO            | C |
| 521 | VIA ROMAGNA                   | C |
| 522 | VIA SABOTINO                  | C |
| 523 | VIA SALMOIRAGHI PIETRO        | C |
| 524 | VIA SAN GEROLAMO EMILIANI     | C |
| 525 | VIA SAURO NAZARIO             | C |
| 526 | VIA SPERONI BENEDETTO         | C |
| 527 | VIA UMBRIA                    | C |
| 528 | VIA UNGARETTI GIUSEPPE        | C |
| 529 | VIA VICINALE MAZZAFAME        | C |
| 530 | VIA VIGNATI RENZO             | C |
| 531 | VIALE DELLA PACE              | C |
| 532 | VICINALE TERZA PER DAIRAGO    | C |
| 533 | AUTOSTRADA A8 MILANO MI-LAGHI | D |
| 534 | VIA ARCHIMEDE                 | D |
| 535 | VIA BOITO ARRIGO              | D |
| 536 | VIA BOSCHI TOSI               | D |
| 537 | VIA CABOTO SEBASTIANO         | D |
| 538 | VIA CADORNA LUIGI             | D |
| 539 | VIA CARTESIO                  | D |
| 540 | VIA CINQUE GIORNATE           | D |
| 541 | VIA COPERNICO NICCOLO'        | D |
| 542 | VIA DEL FANTE COSIMO          | D |
| 543 | VIA DELL'ACQUERELLA           | D |
| 544 | VIA DONATELLO                 | D |
| 545 | VIA F.LLI BANDIERA            | D |
| 546 | VIA F.LLI ROSSELLI            | D |
| 547 | VIA FILZI FABIO               | D |
| 548 | VIA GARCIA LORCA FEDERICO     | D |
| 549 | VIA GIRARDI LUIGI             | D |
| 550 | VIA GNOCCHI DON CARLO         | D |
| 551 | VIA GOLDONI CARLO             | D |

**FE.N.I.T.**  
**SINDACATO INQUILINI**  
**RICONOSCIUTO DAL M.I.T.**  
**ADESIONE**  
**ACCORDO TERRITORIALE**

**FE.N.I.T.**  
**SINDACATO INQUILINI**  
**RICONOSCIUTO DAL M.I.T.**  
**ADESIONE**  
**ACCORDO TERRITORIALE**

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 552 | VIA JUCKER CARLO               | D |
| 553 | VIA LEONCAVALLO RUGGERO        | D |
| 554 | VIA MACHIAVELLI NICCOLO'       | D |
| 555 | VIA MANIN DANIELE              | D |
| 556 | VIA MASCAGNI PIETRO            | D |
| 557 | VIA MILANI DON LORENZO         | D |
| 558 | VIA NERUDA PABLO               | D |
| 559 | VIA OLONA                      | D |
| 560 | VIA PAGANI ENZO                | D |
| 561 | VIA PAGANINI NICCOLO'          | D |
| 562 | VIA PAISIELLO GIOVANNI         | D |
| 563 | VIA PER GERENZANO              | D |
| 564 | VIA PICASSO PABLO              | D |
| 565 | VIA PITAGORA                   | D |
| 566 | VIA PREALPI                    | D |
| 567 | VIA PRIVATA MAESTRI DEL LAVORO | D |
| 568 | VIA QUASIMODO SALVATORE        | D |
| 569 | VIA RAGAZZI DEL 99             | D |
| 570 | VIA ROVEDA SERAFINO            | D |
| 571 | VIA ROVELLINI GIOVANNI         | D |
| 572 | VIA SARONNESE                  | D |
| 573 | VIA SECCHI PADRE ANGELO        | D |

COMUNE DI IREANANO  
 Battaglione Armato N. 499999/220226 del 08-02-2026  
 Allegato 2 - Classe. 7.14 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

# LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Conforme all'allegato A del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1) .....

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ...// in persona di .....//) concede in locazione al/ alla sig. (1) .....

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ..... (assistito/a da (2) .....//.....in persona di .....//.....), che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in ..... via ..... piano..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) .....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in ..... via..... .....n. .... piano ..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) .....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare.....

b) prestazione energetica:.....

il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti .....

d) tabelle millesimali: proprietà ..... riscaldamento ..... acqua ..... altre .....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

## Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... anni (6), dal ..... al ....., e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il

COMUNE DI IERANANO  
Piazzale Carlo Azeglio N. 4999999/220225  
Allegato 21 - Classe 71.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetta o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

## Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra..... e depositato il ..... presso il Comune di .....  
..... ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra ..... (7) in data ....., è convenuto in euro ....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero..... in n..... rate eguali anticipate di euro ..... ciascuna, alle seguenti date:..... (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ....., che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge n. 431/1998, è convenuto in euro ....., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero..... in n..... rate eguali anticipate di euro..... ciascuna, alle seguenti date ..... (4)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ....., che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

## Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro..... pari a ..... mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:..... (10)

## Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro..... salvo conguaglio (12).

COMUNE DI TRENTO  
Piazzale dell'Industria N. 4999999/220225  
Allegato 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

**Articolo 5**  
*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

**Articolo 6**  
*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**Articolo 7**  
*(Uso)*

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ..... Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

**Articolo 8**  
*(Recesso del conduttore)*

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

**Articolo 9**  
*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:.....  
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

**Articolo 10**  
*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 11**  
*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto

stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

**Articolo 12**  
*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

**Articolo 13**  
*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

.....

**Articolo 14**  
*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 15**  
*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali

in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole: .....IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li, .....

COMUNE DI TERNANO  
Piazzale Carlo Azeglio 11  
01100 Terni  
Tel. 0746/220226  
Fax 0746/220225  
E-mail: comuneternano@comune.terni.it

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

*Il locatore*

*Il conduttore*

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

*Il locatore*

*Il conduttore*

COMUNE DI IRELANDA  
Barracorda 11100 Ammiraglio N. 4999999/220225 dtel 078-028-220225  
MILLEGGIATO 21 - CLASSISS. 77.1144 - Copia Documentario

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data \_\_\_\_\_.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

*Il locatore*

*Il conduttore*

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

# LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Conforme all'allegato B del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1) .....

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ..... in persona  
di .....)  
concede in locazione al/ alla sig. (1) .....

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) .....  
(assistito/a da (2) ..... in persona di .....),  
che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in ..... via .....  
piano..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi  
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)  
.....  
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in ..... via.....  
.....n. .... piano ..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani,  
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina,

autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)  
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: .....

b) prestazione energetica: .....  
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla  
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti .....

d) tabelle millesimali: proprietà ... ..... riscaldamento ..... acqua ..... altre  
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

## Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... mesi/giorni (6),  
dal ..... al.....  
allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

COMUNE DI IERACIANO  
Patto di Locazione Abitativa N. 4999999/220226 del 08-02-2022  
All. Leg. 71.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

1

**Articolo 2**  
*(Esigenza del locatore/conduuttore) (4)*

**A)** Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra ..... depositato il ..... presso il Comune di ....., ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra ..... in ... ..data..... .....(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando .....

**B)** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra ..... depositato il ..... presso il Comune di ....., ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra ..... (7) in data..... le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da ..... in persona di ..... e quanto al conduuttore da ..... in persona di ..... che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo..... (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

**Articolo 3**  
*(Inadempimento delle modalità di stipula)*

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

*(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

**Articolo 4**  
*(Canone)*

**A.** Il canone di locazione è convenuto in euro ....., importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ....., in n. .... rate eguali anticipate di euro .....ciascuna, alle seguenti date: .....(4)

**B.** Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il ....., ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra..... in data....., è convenuto in euro ....., importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ....., in n. .... rate eguali anticipate di euro ..... ciascuna, alle seguenti date: .....(4).

*(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

COMUNE DI TERNANNO  
Barricacciolo Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-200226  
All'legge 7.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero....., in n. .... rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: ..... (4)  
*(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

### Articolo 5

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ..... pari a n. .... mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ..... (9)

### Articolo 6

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro..... (11), salvo conguaglio.

*(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

### Articolo 7

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

*(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*


### Articolo 8

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

COMUNE DI ITRICIANO  
Barracconello Amministrativo N. 4999999/220225 del 08-02-220225  
All'Espresso 21 - Classifica 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE



**Articolo 9**  
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: .....

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

**Articolo 10**  
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ..... prima.  
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

**Articolo 11**  
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.  
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:..... di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

**Articolo 12**  
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 13**  
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.  
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

COMUNE DI TERNANO  
Bartolomeo Amadio N. 4999999/220226 del 08-02-2022  
All. Leg. 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

4

**Articolo 14**  
*(Impianti)*

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

*(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

**Articolo 15**  
*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.....

**(4)**

*(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

**Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 17**  
*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole ...IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

*Letto, approvato e sottoscritto*

....., li, .....

5

COMUNE DI TERNANO  
Barracorda Illo Amministrativo N. 4998998/220226 del 08-02-220226  
All'Espresso 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

**F.E.N.I.T.**  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

*Il locatore*

*Il conduttore*

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore/conduttore*), 3 (*Cessazione delle condizioni di transitorietà*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

*Il locatore*

*Il conduttore*

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data \_\_\_\_\_.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi  
*Il locatore*

*Il conduttore*

**FE.N.I.T.**  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

**NOTE**

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,



COMUNE DI LEGNANO  
Barracconello Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-220226  
All'Espresso 21 - Classifica 77.114 - Copia Documento

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di Costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Massimo tre mensilità.
- (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza espote all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali .....
- b) spese ascensore .....
- c) spese riscaldamento .....
- d) spese condizionamento .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ..... da corrispondere in .....

- .....rate alle seguenti scadenze:
- al .....euro .....
- al .....euro .....
- al .....euro .....

COMUNE DI TERNANO  
Barracconello Amministrativo N. 4999999/220225 del 08-02-2025  
All. Leggetto 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several others at the bottom right.]*

al .....euro .....  
salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

**FE.N.I.T.**  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI TERNANO  
Bartolomeo Amadio N. 4999999/220226 del 08-02-200226  
Mileggetto 21 - Classe. 71.114 - Copia Documento

# LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Conforme all'allegato C del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1) ..... di seguito denominato/a locatore (assistito/a da  
(2) ..... in ..... persona  
di ..... )  
concede in locazione al/ alla sig. (1) .....  
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) .....  
(assistito/a da (2) ..... in persona di ..... ), che  
accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in ..... via  
..... piano ..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre  
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,  
posto macchina in comune o meno, ecc.)  
.....  
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in ..... via .....  
..... n. .... piano ..... scala ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre  
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,  
posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)  
.....  
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: .....

b) prestazione energetica: .....  
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla  
**prestazione energetica** dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti .....


d) tabelle millesimali: proprietà ..... riscaldamento ..... acqua ..... altre  
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

## Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... mesi (7), dal ..... al .....  
..... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale  
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza  
del contratto.

## Articolo 2 (Natura transitoria)



Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ..... depositato il ..... presso il Comune di ....., le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di ..... presso ..... (8)

**Articolo 3**  
(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra ..... e depositato il ..... presso il Comune di ....., ovvero dell'accordo integrativo sottoscritto tra ..... (9) in data ....., è convenuto in euro ....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ..... in n. .... rate eguali anticipate di euro ..... ciascuna, alle seguenti date: ..... (5)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro ....., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ..... in n. .... rate eguali anticipate di euro ..... ciascuna, alle seguenti date ..... (5)

**Articolo 4**  
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ..... pari a n. .... mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ..... (11)

**Articolo 5**  
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro .....).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro ..... (13), salvo conguaglio.

**Articolo 6**  
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

COMUNE DI ITRICIANO  
Barracconello Amministrativo N. 4998998/220226 dtell 018-028-220226  
All'Espresso 21 - Classe 77.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

**Articolo 7**  
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

**Articolo 8**  
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

**Articolo 9**  
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: .....

**Articolo 10**  
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: .....  
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

**Articolo 11**  
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 12**  
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

COMUNE DI IERANANO  
Patto di Locazione N. 4999999/200226 del 08-02-200226  
All. Leg. 21 - Classe 7/144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

**Articolo 13**  
*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

**Articolo 14**  
*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: .....

**Articolo 15**  
*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 16**  
*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole: .....IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....  
.....  
.....  
.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li ..... 4 .....

COMUNE DI TERNANO  
Bartolomeo Amadio N. 4999999/220226 del 08-02-220226  
All'legge 21 - Class. 71.144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

**Il locatore**

.....

**Il conduttore**

.....


A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

**Il locatore**

.....

**Il conduttore**

.....

 Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e dall'Organizzazione \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data \_\_\_\_\_.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

**Per conferma degli elementi oggettivi**

**Il locatore**

.....

**Il conduttore**







.....

**NOTE**

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

COMUNE DI LEGNANO  
Barricaccio 11100 Amministrativo N. 49989989/220225 dtell 078-028-220225  
All'legge 21 - Class. 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

   5   

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(10) Massimo tre mensilità.

(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali .....
- b) spese ascensore .....
- c) spese riscaldamento .....
- d) spese condizionamento .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

COMUNE DI TERNANO  
Bartolomeo Illico Amministratore N. 4998998/220225 dtell 078-028-220225  
All'Espresso 21 - Classifica 77.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ....., da corrispondere in .....rate alle seguenti scadenze:

- al .....euro .....
- al .....euro .....
- al .....euro .....
- al .....euro .....

salvo conguaglio.

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

**FE.N.I.T.**  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

7  
Handwritten signature in black ink

## ALLEGATO D

**TABELLA ONERI ACCESSORI  
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE**

**ASCENSORE**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni                |   |  | C |
| Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti   | L |  |   |
| Adeguamento alle nuove disposizioni di legge                | L |  |   |
| Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione |   |  | C |
| Ispezioni e collaudi  |   |  | C |

**AUTOCLAVE**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria   |   |  | C |
| Imposte e tasse di impianto  | L |  |   |
| Forza motrice  |   |  | C |
| Ricarico pressione del serbatoio   |   |  | C |
| Ispezioni, collaudi e lettura contatori  |   |  | C |

**IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI**


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione               | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione                     |   |  | C |
| Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme                | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme                      |   |  | C |
| Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni                        | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni                              |   |  | C |
| Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili       |   |  | C |
| Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza                    | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza                          |   |  | C |

**IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Installazione e sostituzione degli impianti                                 | L |  |   |
| Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti                            | L |  |   |
| Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario |   |  | C |
| Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale     |   |  | C |
| Lettura dei contatori   |   |  | C |
| Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua  |   |  | C |

COMUNE DI IERACONANO  
 Patrimonio Illico Amministrativo N. 4999999/220226 del 08-02-200226  
 All. Leg. 21 - Class. 77.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE



**IMPIANTI SPORTIVI**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Installazione e manutenzione straordinaria   | L |   |
| Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)   |   | C |
| Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) |   | C |

**IMPIANTO ANTINCENDIO**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Installazione e sostituzione dell'impianto     | L |   |
| Acquisti degli estintori                       | L |   |
| Manutenzione ordinaria                         |   | C |
| Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | C |   |

**IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare | L |   |
| Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare                      |   | C |

**PARTI COMUNI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico   | L |   |
| Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico  |   | C |
| Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari   | L |   |
| Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari  |   | C |
| Manutenzione straordinaria della rete di fognatura  | L |   |
| Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti  |   | C |
| Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere   | L |   |
| Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni   |   | C |
| Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni   |   | C |
| Installazione e sostituzione di serrature   | L |   |
| Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati  |   | C |
| Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo          | L |   |
| Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo |   | C |
| Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile  |   | C |
| Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali  | L |   |

**PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti  | L |   |
| Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti  |   | C |
| Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario |   | C |


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

111



COMUNE DI TRENTO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/200226 del 08-02-200226  
 Allegato 21 - Class. 71.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

|   |   |   |
|---|---|---|
| Rifacimento di chiavi e serrature   |   | C |
| Tinteggiatura di pareti   |   | C |
| Sostituzione di vetri   |   | C |
| Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare |   | C |
| Verniciatura di opere in legno e metallo  |   | C |
| Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento   |   | C |
| Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento   | L |   |

**PORTIERATO**

|  |      |      |
|--|------|------|
| Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | L10% | C90% |
| Materiale per le pulizie   |      | C    |
| Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.  | L10% | C90% |
| Manutenzione ordinaria della guardiola   | L10% | C90% |
| Manutenzione straordinaria della guardiola   | L    |      |

**PULIZIA**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Spese per l'assunzione dell'addetto  | L |   |
| Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. |   | C |
| Spese per il conferimento dell'appalto a ditta   | L |   |
| Spese per le pulizie appaltate a ditta   |   | C |
| Materiale per le pulizie   |   | C |
| Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia  | L |   |
| Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia   |   | C |
| Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie   |   | C |
| Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti   |   | C |
| Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva  |   | C |
| Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori   | L |   |
| Sacchi per la preraccolta dei rifiuti  |   | C |

**SGOMBERO NEVE**

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso


**LEGENDA**

L = locatore  
C = conduttore

COMUNE DI IERACONANO  
 Patrimonio Amministrativo N. 4999999/200226 del 07-02-200226  
 Allegato 21 - Class. 71.114 - Copia Documento

**FE.N.I.T.**  
 SINDACATO INQUILINI  
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
 ACCORDO TERRITORIALE

ALLEGATO E

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2

(Richiesta per l'avvio della procedura)

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

COMUNE DI TERNANO
Barattolillo Archivio N. 4999999/220226 del 08-02-2026
All'eggetto 21 - Classe. 71.114 - Copia Documento

F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and four blacked-out boxes]

**Articolo 3**  
*(Comunicazione)*

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

**Articolo 4**  
*(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)*

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

**Articolo 5**  
*(Obblighi di riservatezza)*


La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.



COMUNE DI TERNANO  
Barricaccio Illico Amministrativo N. 4999999/220226 del 078-028-220226  
All'Espresso 21 - Classifica 77.114 - Copia Documento

FE.N.I.T.  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
ADESIONE  
ACCORDO TERRITORIALE

**Articolo 6**  
*(Avvio della procedura)*

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita. I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia. I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

**Articolo 7**  
*(Nomina di consulenti)*


Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

**Articolo 8**  
*(Proposta di risoluzione)*

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile. Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

115



**FE.N.I.T.**  
SINDACATO INQUILINI  
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.  
**ADESIONE**  
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI TERNANO  
Barchiesi  
MILITARY 21 - Class. 71.114 - Copia Documento